

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Azioni per la prevenzione dei danni alle colture agrarie provocati dalla specie Storno (*Sturnus vulgaris*) nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino per l'anno 2020

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla *P.F. Caccia e Pesca nelle Acque Interne* dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della *P.F. Caccia e Pesca nelle Acque Interne* e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del *Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche*;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

DELIBERA

- di approvare: "l'allegato tecnico al provvedimento di prevenzione danni alle colture agrarie provocati dalla specie Storno (*Sturnus vulgaris*) ai sensi della L. R. n. 7/95 art. 25 s.m.i.", allegato A), che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le prescrizioni dell'ISPRA;
- di autorizzare il controllo della specie Storno, secondo quanto stabilito dal suddetto allegato A), contenente le azioni per la prevenzione dei danni alle colture agrarie provocati dalla specie Storno (*Sturnus vulgaris*) nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino per l'anno 2020, secondo le vigenti disposizioni di legge, escludendo gli interventi nei territori ricadenti nelle aree della rete "Natura 2000";
- di trasmettere il presente atto Polizia provinciale di Pesaro e Urbino, che dovrà provvedere a realizzare un "Database" contenente i capi abbattuti da ciascun operatore, la località e la tipologia di coltura per cui è stato necessario ricorrere agli abbattimenti. Tale strumento dovrà



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

essere aggiornato quotidianamente al fine di assicurare che non verrà superato il numero di capi abbattibili e permettere di interrompere tempestivamente gli abbattimenti qualora venga raggiunta la soglia massima consentita;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

Legge 11 febbraio 1992 n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Legge regionale 05 gennaio 1995 n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" e successive modificazioni;

Legge 02 dicembre 2005 n. 248 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria";

DGR n.1471 del 27 ottobre 2008 e DGR n.1 036 del 22 giugno 2009 del 23 febbraio 2009 con cui sono state dettate misure di conservazione per la gestione della Zona di protezione speciale ai sensi delle Direttive 7914091CEE e D.P.R 357197 e sS.mm. e ii.;

Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni." Legge Regionale 03 aprile 2015, n. 13 Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province.

Motivazione

L'art. 19, comma 2 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" stabilisce che: " Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali.

L'art. 25 della Legge Regionale 05 gennaio 1995, n. 7 e successive modifiche stabilisce al Comma 2: "La Regione, ai fini della migliore gestione del patrimonio zootecnico, di tutela del suolo, di tutela sanitaria, di selezione biologica, di tutela del patrimonio storico-artistico, di tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica in sovrannumero anche nelle zone in cui è vietata la caccia. Tale controllo,



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

esercitato selettivamente, viene praticato mediante cattura, ovvero, qualora l'Istituto Nazionale per la fauna selvatica verifici l'inefficacia degli altri metodi, mediante piani di abbattimento".

La P.F. Caccia e Pesca nelle Acque Interne con nota prot. n. 465589 del 06/05/2020 ha trasmesso all'ISPRA, per il relativo parere, l'Allegato tecnico al provvedimento di deroga ai sensi della Legge 157/92, art. 19, comma 2, della L.R. n. 7/95, art. 25, commi 2-3 e della Direttiva 147/2009/CEE, art. 9, comma 1 lett. a). L'ISPRA, con nota loro prot. N. 24812 del 10/06/2020, ha espresso parere favorevole tenuto conto " ... della mancanza di soluzioni alternative sufficientemente efficaci a contenere i danni provocati dallo Storno, in quanto l'utilizzo dei metodi di dissuasione non cruenta si è dimostrato solo parzialmente risolutivo e con effetti concentrati nel breve periodo ..." e ha indicato le seguenti prescrizioni:

- il numero di capi annualmente abbattibili in tutto il territorio di competenza, non dovrà superare le 1.000 unità. Eventuali variazioni del suddetto numero potranno essere valutate dall'ISPRA a "fronte di specifiche richieste di parere che ne esplicitino le motivazioni ed esigenze;
- al fine di assicurare che non verrà superato il numero di capi abbattibili si rende necessaria l'adozione di un sistema centralizzato atto a conteggiare in maniera tempestiva gli abbattimenti effettuati all'interno del territorio della Provincia di Pesaro e Urbino ed efficace al fine di interrompere tempestivamente gli abbattimenti qualora venga raggiunta la soglia massima consentita;
- gli abbattimenti dovranno essere effettuati esclusivamente in presenza del frutto pendente ed esclusivamente all'interno del perimetro delle colture stesse dalla data odierna al 15/12/2020 in presenza di vigneti ed alberi da frutto (inclusi oliveti); tali abbattimenti sono consentiti esclusivamente nei comuni ricompresi nell'allegato tecnico;
- non dovrà essere previsto l'uso di richiami, siano essi vivi o ausili di altra natura. Tale utilizzo risulterebbe inappropriato dato che lo scopo degli abbattimenti è quello di allontanare gli storni dagli appezzamenti agricoli ove si possono realizzare i danni e non quello di attirarli;
- a chiusura delle attività relative al piano, dovrà essere inviata all'ISPRA una rendicontazione delle attività svolte, comprendente il numero di capi abbattuti nel 2020, suddivisi per periodo di abbattimenti e tipologia di coltura (es: vite, olivo) per la quale è stato necessario ricorrere agli abbattimenti. In tal modo l'ISPRA sarà in condizione di fornire al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare la rendicontazione consuntiva sulle deroghe che ogni anno deve essere inviata ai competenti organismi europei.

Proposta



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Per i motivi sopra esposti si ritiene di sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale la presente deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il responsabile del procedimento
(Massimo Pensalfini)

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE

Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva nè può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il dirigente
(Raimondo Orsetti)

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE MARCHE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il dirigente del servizio
(Raimondo Orsetti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato A)

Allegato tecnico al provvedimento di prevenzione danni alle colture agrarie provocati dalla specie Storno (*Sturnus Vulgaris*) ai sensi della Legge regionale Marche n. 7/95 art. 25 successive modifiche

